



## COMUNE DI TEANO

### PROVINCIA DI CASERTA

# DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI AFFIDARE L'ESECUZIONE DI LAVORI

### 1. Premessa

1. Il Comune di Teano (d'ora in avanti denominato "Amministrazione") costituisce, ai sensi dell'articolo 31 della vigente legge regionale n.3 del 2007, un Elenco di operatori economici (di seguito denominato "Elenco") ai quali affidare l'esecuzione di lavori pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza (T), rotazione (R), parità di trattamento (P) e concorrenza (C).
2. L'Elenco costituisce "Elenco unico" dell'Amministrazione per tutte le procedure di affidamento di lavori di cui al successivo articolo 2.
3. Il presente Elenco può essere utilizzato anche dall'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale C 03, previo specifico decreto di adozione del competente Coordinatore.

### 2. Limiti di utilizzo

1. Questa Amministrazione utilizza l'Elenco nei seguenti casi:
  - a. lavori ordinari in economia (art.125 Codice dei Contratti);
  - b. affidamenti diretti, nei casi consentiti;
  - c. lavori di urgenza in economia (art.175 decreto Presidente della Repubblica 207/2010);
  - d. lavori di pronto intervento o somma urgenza in economia (art.176 decreto Presidente della Repubblica 207/2010);
  - e. procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.57 e art.122 del Codice dei Contratti);
2. Questa Amministrazione ricorre in via esclusiva all'Elenco per tutti gli affidamenti per i quali le leggi e i regolamenti attribuiscono ai competenti uffici discrezionalità nell'individuazione dei soggetti da consultare, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
3. Tale Elenco non è utilizzabile nel caso in cui l'Amministrazione decida di ricorrere alla procedura ristretta semplificata di cui all'art.123 del Codice dei Contratti.
4. Qualora l'Amministrazione decida di affidare l'esecuzione di lavori pubblici con altro tipo di procedura di scelta del contraente prevista dal Codice dei Contratti, gli iscritti nell'Elenco non possono vantare alcun diritto né avere alcuna pretesa per il mancato utilizzo dell'Elenco stesso.

### 3. Lavori in economia

1. Possono eseguirsi in economia i lavori individuati nello specifico Regolamento comunale e nel "Codice dei contratti".
2. L'esecuzione in economia degli interventi avviene per cottimo fiduciario e segue la normativa e la regolamentazione di cui al precedente comma.

#### **4. Affidamenti diretti**

Possono essere affidati direttamente a mezzo cottimo fiduciario i lavori in economia di importo non superiore a 20.000,00 €.

#### **5. Lavori di urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono chiaramente indicati il luogo dell'intervento, i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e la tipologia dei lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal tecnico all'uopo incaricato ed è sottoscritto, anche dal Responsabile del procedimento.
3. Al verbale è allegato un rilievo fotografico del luogo dell'intervento.
4. Entro e non oltre cinque giorni il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Responsabile comunale della competente Area Tecnica per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori che interviene, a mezzo specifico atto determinativo, entro e non oltre i successivi cinque giorni.
5. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del tecnico inadempiente, in conformità all'articolo 2 della vigente legge 241 del 1990. Analogamente si procede per il funzionario o istruttore direttivo cui sono attribuite le corrispondenti funzioni dirigenziali.
6. La perizia estimativa comprende almeno i seguenti elaborati:
  - a. relazione tecnica;
  - b. computo metrico estimativo, con indicazione dei prezzi unitari;
  - c. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza e delle somme a disposizione.

#### **6. Procedura di pronto intervento o di somma urgenza**

1. In circostanze in cui è necessario provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione di pronto intervento o di somma urgenza, il tecnico che si reca prima sul luogo dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di pronto intervento o di somma urgenza, la immediata esecuzione dei lavori o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alle infrastrutture pubbliche o alla pubblica incolumità.
2. Nel predetto verbale sono chiaramente indicati il luogo dell'intervento, i motivi dello stato di pronto intervento o di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e la tipologia dei lavori necessari per rimuoverlo.
3. Poi il tecnico compila, entro i successivi dieci giorni, una perizia di cui al precedente articolo e la trasmette, unitamente al verbale di pronto intervento o di somma urgenza, al responsabile del procedimento che li sottoscrive, avvia immediatamente le procedure amministrative per la copertura della spesa e per l'approvazione dei lavori, concludendo tutte le attività entro i successivi 5 giorni.
4. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del tecnico inadempiente, in conformità all'articolo 2 della vigente legge 241 del 1990. Analogamente si procede per il funzionario o istruttore direttivo cui sono attribuite le corrispondenti funzioni dirigenziali.
5. Il costo dell'intervento è negoziato direttamente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, l'Amministrazione ingiunge l'esecuzione dell'intervento, fatto salvo il diritto dell'affidatario di formulare riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.

## 7. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. L'Amministrazione, in conformità all'articolo 57 del decreto legislativo 163 del 2006, può aggiudicare contratti di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre:
  - a. qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
  - b. qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
  - c. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'Amministrazione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante;
  - d. per i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - d.1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
    - d.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

## 8. Costituzione e tenuta dell'Elenco

1. L'Amministrazione, al fine di dotarsi dell'Elenco di cui all'articolo 1, pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66 del vigente "Codice dei contratti pubblici", un avviso rivolto a tutti gli operatori economici che abbiano i requisiti richiesti.
2. Il Responsabile della competente Area Tecnica comunale è tenuto:
  - a. alla prima approvazione dell'Elenco degli operatori economici di cui al presente disciplinare;
  - b. alla conservazione dell'Elenco, che ha efficacia per l'intero anno solare successivo alla sua approvazione;
  - c. all'aggiornamento dell'Elenco che avviene annualmente;
  - d. alla revisione dell'Elenco, che si svolge ogni tre anni.
3. L'Elenco è suddiviso nelle seguenti **Sezioni**:
  - I. Affidamenti diretti (per lavori in economia di importo non superiore a 20.000 € e lavori di pronto intervento e somma urgenza)
  - II. Gare informali/procedura negoziata
4. Per ciascuna delle Sezioni, l'Elenco di operatori economici è articolato nelle seguenti **Categorie**:
  - A. Movimenti terra;
  - B. Verde e arredo urbano e bonifica ambientale;
  - C. Lavori edili su immobili pubblici;
  - D. Lavori edili su beni immobili sottoposti a tutela;
  - E. Opere e lavori di finitura edile (intonaci, pitturazioni, verniciature, controsoffitti, pavimentazioni e rivestimenti interni o esterni, ecc.);
  - F. Lavori e opere in legno;
  - G. Lavori e opere in ferro;

- H. Lavori su impianti idrico-sanitari di edifici pubblici;
  - I. Lavori su impianti elettrici, telefonici, televisivi e simili per edifici pubblici;
  - J. Lavori su impianti antincendio e antintrusione per edifici pubblici;
  - K. Lavori su impianti elettromeccanici trasportatori ubicati in edifici pubblici;
  - L. Lavori su impianti termici, di gas e di condizionamento per edifici pubblici;
  - M. Lavori sulle strade e sulle relative opere d'arte;
  - N. Lavori sul sistema acquedottistico, fognario e depurativo comunale, ad eccezione degli interventi sui connessi impianti elettrici e sulle relative macchine e attrezzature;
  - O. Lavori sulla pubblica illuminazione comunale e sugli impianti elettrici e sulle macchine e attrezzature a servizio delle infrastrutture a rete (acquedotti, fogne e depuratori);
  - P. Segnaletica stradale verticale o orizzontale;
  - Q. Opere provvisoriale.
  - R. Demolizioni
5. Ciascuna categoria è articolata in tre **Classifiche**, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
- I. fino ad €. 20.000, per i possibili affidamenti diretti di cui alla lettera b) del precedente articolo 2;
  - II. fino ad €. 150.000, per la partecipazione alle procedure di cui alle lettere a), c), d) ed e) del precedente articolo 2 di importo inferiore a €. 150.000;
  - III. oltre €. 150.000, per la partecipazione alle procedure di cui alle lettere a), c), d) ed e) del precedente articolo 2 di importo superiore a €. 150.000.

### 9. Requisiti di ammissione

1. Possono essere iscritti all'elenco i soggetti di cui all'articolo 34 del vigente "Codice dei contratti pubblici", che presentino regolare istanza e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione
2. Per poter essere iscritte nell'Elenco, i soggetti di cui al predetto articolo 34 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Requisiti di affidamento di ordine generale, di cui all'articolo 38 del vigente "Codice dei contratti pubblici";
  - b) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria di cui si chiede l'iscrizione;
  - c) Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'articolo 90 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010;
  - d) Possesso di attestato di qualificazione in corso di validità rilasciato da Società di Attestazione (S.O.A.), per l'affidamento dei soli lavori di importo superiore a €150.000,00;
3. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione nella stessa *Classifica* dell'Elenco contemporaneamente: sia in forma individuale che in forma di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
4. Non possono iscriversi nella stessa *Classifica* le imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo e/o collegamento previste dall'articolo 2359 del Codice Civile, oppure di collegamento sostanziale.
5. Laddove l'Amministrazione rilevi la sussistenza di dette ipotesi, provvede alla cancellazione dall'Elenco delle imprese coinvolte.
6. Ciascun soggetto può richiedere l'iscrizione nell'Elenco per ognuna delle *Sezioni*, delle *Categorie* e delle *Classifiche* per le quali dimostri di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari.

7. Nel caso di soggetti distinti dalle imprese singole, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. L'autocertificazione è redatta secondo il fac-simile predisposto dal competente ufficio comunale.
10. L'Amministrazione, prima di procedere alla compilazione dell'Elenco, richiede ad un numero di operatori economici pari al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico da effettuarsi nello stesso giorno fissato per la compilazione dell'Elenco di cui al successivo articolo 11, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati.
11. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione, l'Amministrazione procede all'esclusione del richiedente e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

#### **10. Variazione dei requisiti e di ogni altro elemento significativo**

1. Le imprese iscritte sono tenute a segnalare all'Amministrazione ogni variazione dei requisiti rilevanti di iscrizione (ottenimento di attestazioni ulteriori o di importo maggiore, verifica di fatti che determinano la perdita dei requisiti generali di cui all'art.38 d.lgs. n.163/2006, etc.).
2. Sono, inoltre, soggette a comunicazione le variazioni attinenti all'assetto societario (trasformazione, fusione, incorporazione etc.) e all'azienda (cessione di azienda, di ramo etc.).
3. Esse sono, altresì, tenute a comunicare le variazioni rilevanti attinenti al mutamento della sede, degli amministratori muniti di rappresentanza, del direttore tecnico, dei recapiti indicati nella domanda.
4. Tutte le suddette comunicazioni vanno effettuate entro il termine di giorni trenta dalla loro verifica o dal momento della loro conoscenza da parte dell'impresa, se successiva.

#### **11. Modalità di compilazione dell'Elenco**

1. Tutti i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, sono inseriti nell'Elenco per la *Sezione*, per la *Categoria* e la *Classifica* richiesta.
2. Sulla base delle domande pervenute, all'esito della verifica del rispetto delle formalità richieste, l'Amministrazione provvede all'effettuazione della comunicazione di cui all'art.10 bis della legge n.241/1990, nei confronti dei soggetti per i quali si sia rilevata la presenza di elementi ostativi, sostanziali o documentali, all'accoglimento dell'istanza.
3. All'esito della ulteriore istruttoria degli elementi integrativi e delle osservazioni eventualmente trasmessi, il Responsabile del Procedimento provvede a redigere l'Elenco, il quale verrà approvato con specifico provvedimento.
4. Dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Non è prevista alcuna forma di comunicazione personale.
5. Per ciascuno degli operatori inseriti nell'Elenco, è indicata la ditta, la ragione o denominazione sociale (per le società commerciali), la sede, i recapiti, il rappresentante legale e la partita IVA.
6. La compilazione dell'Elenco, per ogni *Sezione*, *Categoria* e *Classifica*, avviene mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, grazie al quale ad ogni impresa è assegnato un numero progressivo.

## **12. Modalità di aggiornamento dell'Elenco**

1. L'aggiornamento dell'Elenco avviene con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre, sulla base delle ulteriori domande pervenute entro la scadenza del 30 novembre.
2. Le ditte già presenti in Elenco sono annualmente riordinate in base all'importo dei lavori complessivamente affidati, procedendo dal valore minore a quello maggiore.
3. Tutte le nuove richieste pervenute sono inserite nell'Elenco per la *Sezione*, per la *Categoria* e la *Classifica* richiesta, dopo l'eventuale ultima impresa già presente nell'Elenco compilato a cui non sono stati affidati lavori, assegnando ad esse un numero progressivo mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica.

## **13. Modalità di revisione dell'Elenco**

1. Per revisione si intende la compilazione ex novo dell'Elenco.
2. Essa avviene con cadenza triennale, con le stesse modalità utilizzate per la compilazione.

## **14. Modalità di scelta dell'operatore economico**

1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 2, l'Amministrazione procede all'individuazione dell'impresa nell'Elenco di cui al presente disciplinare cui affidare l'esecuzione dei lavori mediante:
  - a. affidamento diretto, per lavori in economia di importo inferiore o uguale ad €. 20.000,00 e per lavori di somma urgenza o pronto intervento;
  - b. affidamento mediante gara informale/procedura negoziata tra più operatori economici, per lavori di importo superiore ad €. 20.000,00 e pari o inferiore ad €. 150.000,00;
  - c. affidamento mediante gara informale/procedura negoziata tra più operatori economici, per lavori di importo superiore ad €. 150.000,00 e pari o inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente;
2. Alla gara informale/procedura negoziata sono inviati a presentare le proprie offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei iscritti nell'Elenco:
  - a. n. 3 operatori economici, per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00;
  - b. n. 5 operatori economici, per lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 e fino ad €. 100.000,00;
  - c. n. 8 operatori economici, per lavori di importo superiore ad €. 100.000,00 e fino ad €. 200.000,00;
  - d. n. 10 operatori economici, per lavori di importo superiore ad €. 200.000,00 e fino all'importo pari o inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

## **15. Modalità di utilizzo dell'Elenco nel caso di affidamento diretto per l'esecuzione di lavori in economia o di lavori di pronto intervento o somma urgenza**

1. Qualora si dovesse assegnare l'esecuzione di lavori in economia di importo inferiore o uguale ad €. 20.000,00 appartenenti ad una data *Categoria*, l'Amministrazione consulta la specifica *Sezione I* dell'Elenco in vigore ed individua l'impresa cui poter affidare l'esecuzione, secondo l'ordine progressivo esistente per la specifica *Classifica*.
2. Alla ditta così scelta sono inviati, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, la relazione generale, il quadro economico delle opere a farsi, il computo metrico e il foglio patti e condizioni in uno all'invito espresso a presentare una specifica offerta, contenente anche il termine entro cui iniziare i lavori.
3. La ditta può prendere visione dei restanti elaborati progettuali prima della presentazione dell'offerta, recandosi presso il competente ufficio comunale entro il termine indicato nell'invito ricevuto e comunque non superiore a 5 giorni dall'invio della pec.

4. La ditta deve effettuare la preventiva ispezione dei luoghi oggetto dei lavori a farsi.
5. La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere consegnate, entro le successive 48 ore, consegnate a mano all'Ufficio protocollo del Comune.
6. Qualora il ribasso offerto sia pari a superiore a quello medio relativo alla categoria dei lavori d'interesse, riportato nella tabella approvata con deliberazione di Giunta comunale, il competente Responsabile incarica formalmente nei modi di legge la ditta dell'esecuzione delle opere a farsi.
7. Invece qualora il ribasso offerto sia inferiore, l'Amministrazione procede all'affidamento mediante gara informale invitando n. 3 operatori economici, selezionati con le modalità di cui al successivo articolo 16 tra quelli iscritti nelle corrispondenti *Categoria* e *Classifica* della *Sezione II*.
8. Nel caso in cui la ditta inizialmente scelta non invii o consegna nel termine fissato la propria offerta, la predetta procedura viene ripetuta nei confronti del nuovo operatore economico individuato scorrendo l'ordine progressivo sorteggiato per la specifica *Categoria* e *Classifica*.
9. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano nel caso di "Procedura di pronto intervento o di somma urgenza". In questo caso si applica il precedente articolo 6.
10. Nel caso in cui la ditta inizialmente individuata non si presenti sul posto nel termine fissato, il tecnico identifica il nuovo operatore economico da incaricare, scorrendo l'ordine progressivo sorteggiato per la specifica *Categoria* e *Classifica* della *Sezione I*.

#### **16. Modalità di utilizzo dell'Elenco nel caso di affidamento mediante gara informale/procedura negoziata**

1. Qualora si dovesse assegnare mediante gara informale/procedura negoziata l'esecuzione di lavori appartenenti ad una data *Categoria* e ad una certa *Classifica*, l'Amministrazione consulta la *Sezione II* dell'Elenco in vigore ed individua le imprese da invitare a presentare offerta a seguito di sorteggio, o analogo criterio casuale informatico, riguardante la *Categoria* e la *Classifica* di interesse.
2. Il sorteggio è effettuato alla presenza di un Responsabile cui sono attribuite le funzioni dirigenziali, individuato a rotazione tra quelli estranei all'ufficio competente per la procedura.
3. Alle ditte così selezionate sono inviati, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, la relazione generale, il quadro economico delle opere a farsi, il computo metrico e il relativo capitolato speciale in uno all'invito espresso a presentare una specifica offerta, contenente anche il termine entro cui iniziare i lavori e l'indicazione della data e dell'ora in cui sarà avviata la procedura di gara.
4. Gli inviti devono essere protocollati e inviati separatamente. Le ditte sorteggiate non devono essere informate in merito alla lista degli operatori invitati.
5. I dipendenti coinvolti nelle diverse fasi procedurali sono tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio e ai divieto di divulgazione di cui all'art.13 del Codice dei Contratti.
6. La ditta può prendere visione dei restanti elaborati progettuali prima della presentazione dell'offerta, recandosi, previo appuntamento, presso il competente ufficio comunale entro il termine indicato nell'invito ricevuto.
7. Non possono essere ricevute contemporaneamente più ditte e gli appuntamenti possono essere fissati nella medesima giornata, qualora necessario, garantendo un intervallo operativo di 30 minuti.
8. La ditta deve effettuare la preventiva ispezione dei luoghi oggetto dei lavori a farsi. Nel caso in cui i luoghi non siano accessibili, la ditta deve essere accompagnata da un tecnico del Comune.

9. La documentazione amministrativa e l'offerta devono essere consegnate, entro il termine fissato, a mano all'ufficio protocollo del Comune.

#### **17. Limiti di scelta delle ditte**

1. La scelta delle ditte iscritte nell'Elenco avviene nel rispetto del principio della rotazione.
2. Tale principio è coniugato operativamente secondo quanto indicato negli articoli seguenti.

#### **18. Limiti per la Sezione I**

1. La ditta, a cui già è stata affidata direttamente l'esecuzione di lavori, non può ricevere ulteriori nuovi affidamenti prima della completa rotazione di tutte le ditte iscritte nell'Elenco per quella determinata *Categoria* e *Classifica*.
2. Ciascuna ditta iscritta può ricevere più affidamenti diretti qualora siano rispettate anche le seguenti condizioni:
  - a. la somma degli importi dei lavori affidati e/o eseguiti annualmente a seguito di incarico diretto, e comunque ascrivibili ad una stessa *Categoria*, sia non superiore ad €. 30.000,00;
  - b. la somma degli importi dei lavori affidati e/o eseguiti annualmente a seguito di incarico diretto, e comunque ascrivibili a più categorie, sia non superiore ad €. 60.000,00.
3. In tali importi sono compresi anche quelli derivanti da subappalti regolarmente autorizzati dall'Amministrazione.
4. Qualora una ditta iscritta all'Elenco raggiunga il limite di cui alla precedente lettera a., essa non può essere destinataria di ulteriori affidamenti diretti di lavori ascrivibili a quella specifica categoria per tutta la restante parte dell'anno.
5. Qualora una ditta iscritta all'Elenco raggiunga il limite di cui alla precedente lettera b., essa non può essere destinataria di ulteriori affidamenti diretti di lavori per tutta la restante parte dell'anno.
6. Nel caso di lavori di pronto intervento o somma urgenza, tali limiti possono essere derogati una sola volta dal tecnico comunale incaricato, qualora gli altri operatori economici consultati, che rispettano i limiti predetti, non siano disponibili ad eseguire i lavori improcrastinabili.

#### **19. Limiti per la Sezione II**

1. Le imprese possono ricevere ulteriori inviti, per la stessa *Categoria* e la stessa *Classifica*, dopo che sono stati invitati tutti gli operatori economici inseriti in quella *Categoria* e per quella data *Classifica*.
2. Prima del prescritto sorteggio, sono eliminate le imprese già selezionate precedentemente o che hanno eseguito lavori in subappalto per conto di altre imprese affidatarie di lavori di cui all'articolo 2.
3. Nel caso siano da sorteggiare un numero di imprese pari a quelle sorteggiabili, sono invitate tutte queste ultime e il sorteggio non ha luogo.
4. Nel caso siano da sorteggiare un numero di imprese superiore a quelle sorteggiabili, sono invitate tutte queste ultime e il sorteggio coinvolge solo le altre imprese già destinatarie di invito.

#### **20. Cause di cancellazione dall'Elenco**

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco della ditta che:
  - a. risultasse non essere più in possesso di uno dei requisiti di affidamento di ordine generale, di cui all'articolo 38 del vigente "Codice dei contratti pubblici";
  - b. risultasse non essere più in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati al momento dell'iscrizione;



- c. non dovesse inviare la propria offerta in due distinte occasioni, qualora sia stata selezionata per l'affidamento diretto di cui al precedente articolo 2 comma 1 lettera b;
  - d. dovesse denegare, in assenza di valida motivazione, la propria disponibilità o non dovesse iniziare tempestivamente i lavori secondo quanto concordato con il tecnico comunale, qualora sia stata scelta per l'affidamento dei lavori di cui al precedente articolo 2 comma 1 lettera d;
  - e. non rispondesse a tre inviti, anche non consecutivi, a partecipare a gare informali/procedure negoziate;
  - f. risultasse responsabile di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008, come definitivamente accertato dai competenti Organi preposti alla vigilanza (art.13 d.lgs. 81/2008) nei rispettivi provvedimenti di sospensione redatti in attuazione dell'articolo 14 del predetto decreto;
  - g. risultasse inadempiente delle norme in materia di assunzioni del personale dipendente come definitivamente accertato dagli Organi competenti;
  - h. risultasse inadempiente delle prescrizioni indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 07/10/2014, relative alla tutela retributiva dei propri dipendenti;
  - i. risultasse gravemente inadempiente degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, obbligando l'Amministrazione a procedere al pagamento delle inadempienze accertate in conformità all'articolo 4 del d.P.R.207/2010;
  - j. risultasse gravemente inadempiente degli obblighi contrattuali;
  - k. ne facesse richiesta;
  - l. intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell'elenco.
2. Le imprese iscritte nell'Elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'Elenco.
  3. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
  4. In caso di cancellazione, la ditta può presentare una nuova istanza e può essere nuovamente iscritta in occasione dell'aggiornamento dell'Elenco.

## **21. Disciplina di chiusura**

1. L'istituzione dell'Elenco non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad avviare procedimenti di affidamento lavori.
2. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, l'Amministrazione richiede ed accerta nel corso delle singole procedure di affidamento.
3. L'Amministrazione, per garantire il principio della concorrenza, si riserva di procedere a separate indagini di mercato per individuare gli operatori economici idonei:
  - a. qualora sia necessario eseguire lavori appartenenti a categorie non previste nell'Elenco;
  - b. qualora sia necessario eseguire lavori appartenenti a categorie dell'Elenco per le quali si riscontri la mancanza di imprese iscritte o la presenza di ditte iscritte in numero inferiore a quello minimo prescritto per la fase ad inviti;
  - c. qualora il numero degli iscritti per la categoria d'interesse non sia sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza. Tale valutazione è rimessa al Responsabile del procedimento che motiva adeguatamente e puntualmente la propria scelta nella determina a contrarre.

4. Per le procedure relative ad opere che comprendono, oltre alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere selezionando le imprese in possesso della categoria prevalente dando la facoltà ad ogni impresa sia di partecipare singolarmente, se in possesso di tutte le qualifiche necessarie, sia di partecipare in associazione con altre imprese in possesso delle qualifiche per le opere non subappaltabili.
5. Qualora la normativa vigente consenta l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile ne determina l'adozione solo nei casi in cui sia oggettivamente necessario per migliorare l'esecuzione e limita il più possibile le voci che comportano valutazioni ampiamente discrezionali della Commissione giudicatrice.
6. L'Amministrazione garantisce, nei limiti della dotazione organica dell'Ente, la rotazione degli incarichi di R.U.P. e di direttore dei lavori per i lavori di cui all'articolo 2 lettere b. e d.

## **22. Obblighi di trasparenza**

1. Gli obblighi e le modalità di pubblicazione previste dal presente Disciplinare sostituiscono quelle già riportate in altri provvedimenti di Giunta e integrano quelle indicate nel vigente Piano per la trasparenza e anticorruzione.
2. L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e, per ciascuna delle ditte iscritte, è aggiornato con cadenza mensile l'importo dei lavori affidati/eseguiti, il numero di inviti ricevuti e il numero di affidamenti ricevuti.
3. Nella specifica sezione del sito istituzionale sono pubblicate, con cadenza mensile, le seguenti informazioni per ciascuna delle procedure attivate, distinte per operatore economico iscritto nelle due *Sezioni* dell'Elenco:
  - a. ufficio competente;
  - b. nominativo del R.U.P., del progettista e del direttore dei lavori;
  - c. tipologia della procedura adottata di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a., b., c., d. ed e.
  - d. titolo dei lavori;
  - e. ubicazione dei lavori;
  - f. durata prevista dei lavori;
  - g. estremi del provvedimento di prenotazione di impegno con relativo ammontare;
  - h. importo dei lavori appaltati;
  - i. ribasso di aggiudicazione;
  - j. estremi del provvedimento di impegno, l'ammontare impegnato e il totale delle economie di affidamento;
  - k. estremi del/i provvedimento/i di liquidazione e l'ammontare liquidato;
  - l. estremi del provvedimento di approvazione di un'eventuale variante.
  - m. estremi del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione e di disimpegno delle economie;
  - n. durata dei lavori.
4. Nella specifica sezione del sito istituzionale sono pubblicate, con cadenza mensile, le seguenti documentazioni per ciascuna delle procedure attivate, distinte per operatore economico iscritto nelle due *Sezioni* dell'Elenco:
  - a. eventuale verbale di urgenza o di somma urgenza o pronto intervento;
  - b. determina a contrarre;
  - c. quadro economico dei lavori;
  - d. determina di prenotazione di impegno della spesa;
  - e. determina di impegno della spesa;
  - f. quadro economico post-affidamento;

- g. determina/e di liquidazione;
  - h. provvedimento di approvazione di un'eventuale variante;
  - i. quadro economico finale;
  - j. provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione e di disimpegno delle economie.
5. La mancata pubblicazione delle predette informazioni e dei suddetti atti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di eventuale responsabilità disciplinare del dipendente preposto. Analogamente si procede per il funzionario o istruttore direttivo cui sono attribuite le corrispondenti funzioni dirigenziali.